

# Cumulo fra aiuti PSR 14/22 e Credito d'Imposta sugli investimenti

Così come stabilito al punto 9 degli specifici bandi in merito alla cumulabilità dell'aiuto, e come confermato dalla Commissione europea con nota prot. Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020, si precisa che gli aiuti del PSR 14/22 sono cumulabili con il credito d'imposta entro i limiti fissati dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, come indicato nella tabella che segue:

Intervento	Investimenti in immobilizzazioni materiali	% dell'aiuto	Aliquota massima di riferimento allegato II reg. (UE) N. 1305/2013	% detraibile con le agevolazioni nazionali di carattere fiscale
4.1.1	Macchinari	40%	60%	20%
	Altri investimenti	50%	60%	10%
	Investimenti collettivi macchinari	50%	80%	30%
	Investimenti collettivi altri investimenti	60%	80%	20%
4.1.1 e 4.1.2	Giovani agricoltori	60%	80%	20%
7.6.1	Proprietari d'alpeggio	50%	70%	20%
8.6	Macchinari forestali	40%	40%	0%

## Procedura per la verifica della regolarità del cumulo

Al momento dell'invio tramite mail, da parte dello Sportello unico, della domanda di pagamento caricata sul portale SIAN ai fini della sottoscrizione del beneficiario, viene allegato un modello di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** relativo agli interventi 4.1.1, 4.1.2 e 7.6.1, il quale deve essere compilato dai beneficiari dichiarando il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale (o altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili) con gli aiuti concessi ai sensi del PSR 14-22. Per le misure forestali questo passaggio verrà curato direttamente dagli uffici della struttura responsabile della misura.

Qualora nelle fatture non siano presenti il riferimento al credito d'imposta, i beneficiari devono dichiarare di non aver usufruito, nel corso del periodo 2014-2021, di agevolazioni fiscali concernenti le medesime voci di spesa oggetto di aiuto PSR, e che non intendono avvalersi di altre agevolazioni pubbliche; se invece nelle fatture risultano dei riferimenti al credito d'imposta, gli stessi devono

dichiarare di aver usufruito, nel corso del 2014-2021, dell'agevolazione prevista dal credito di imposta relativamente alla spesa rendicontata e indicare relativo ammontare, nonché dichiarare di essere consapevole che AGEA procederà alla liquidazione del contributo PSR per la quota restante fino al raggiungimento del massimale previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, e comunque nel limite massimo del costo complessivo dell'investimento.

Altra situazione da considerare è il caso in cui il credito di imposta sia richiesto nel titolo di spesa, ma solo per una quota parte dell'imponibile. Si ipotizzi, ad esempio, un investimento relativo ad un bene strumentale e oggetto di finanziamento ai sensi del PSR 14/22:

- spesa richiesta: 150.000
- spesa ammessa: 100.000 euro
- contributo concesso: 40.000 euro.

A saldo viene rendicontato un titolo di spesa per un importo di 150.000, dal quale risulta che il credito d'imposta è stato richiesto su un imponibile di 50.000 (tale bene farà sorgere un credito di imposta del 40% pari a 20.000 euro), utilizzabile in compensazione dall'anno successivo all'entrata in funzione, in cinque quote annuali di pari importo.

AGEA procederà alla liquidazione del titolo di spesa rendicontato pari ad un contributo concesso di 40.000 euro. In questo caso, non si configura alcun cumulo in quanto la spesa ammessa nel PSR di 100.000 euro non è stata oggetto di credito d'imposta. Nei 100.000 euro ammessi dal PSR è data facoltà di richiedere un ulteriore credito di imposta nel limite della percentuale indicata in tabella.

In tutti i casi, si consiglia agli agricoltori di rapportarsi con i Centri di Assistenza Agricola o con i liberi professionisti incaricati dell'assistenza fiscale, nonché con i tecnici/consulenti che presentano le domande di pagamento, al fine di verificare le spese imponibili per le quali è possibile ricorrere al credito d'imposta senza inficiare il contributo del PSR.